

Parliamo di ... MALATTIA DEL LAVORATORE

DEFINIZIONE

La malattia è l'alterazione dello stato di salute di un soggetto da cui consegue una assoluta o parziale incapacità al lavoro.

CARATTERISTICHE

Gli effetti principali della malattia sono:

- l'assenza giustificata del lavoratore ed il conseguente divieto per il datore di lavoro di licenziarlo durante l'evento morboso nei limiti di un periodo di conservazione del posto di lavoro, a seconda del ccnl applicato
- il diritto del lavoratore di percepire il trattamento economico, in parte carico lavoratore e in parte carico ditta (con diverse peculiarità a seconda del CCNL applicato)
- la malattia sospende l'eventuale periodo di prova

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSIONI

La legge e la contrattazione collettiva impongono al lavoratore ammalato precisi adempimenti nei confronti del datore di lavoro e dell'INPS:

- il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia e l'indirizzo di reperibilità se diverso dalla residenza o domicilio abituale
- il lavoratore ammalato deve sottoporsi, preferibilmente sin dal primo giorno di malattia, ad un accertamento sanitario da parte del medico curante, che produce una apposita certificazione.
- il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato per comunicarlo al proprio datore di lavoro entro 48 ore dal fatto.

L'INPS può effettuare i controlli sullo stato di malattia del lavoratore, anche su richiesta del datore di lavoro (è un servizio a pagamento offerto dall'INPS).

Se la richiesta viene effettuata:

- prima delle 8, il medico dell'INPS può effettuare il controllo del lavoratore tra le 10 e le 12 della medesima giornata
- se la richiesta viene effettuata prima delle 12, il medico dovrebbe effettuare la visita dalle 17 alle 19 della stessa giornata
- se invece la richiesta viene inoltrata dopo le ore 12, il medico effettuerà la visita il giorno successivo

Il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile presso l'indirizzo abituale o domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi nelle fasce orarie giornaliere dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

SANZIONI

L'assenza ingiustificata del lavoratore comporta la perdita del trattamento di malattia, con modalità differenti a seconda del momento in cui si verifica l'assenza:

- nella prima visita si ha perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia
- nella seconda visita oltre alla precedente sanzione, riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo
- nella terza visita la prorogazione dell'Inps viene interrotta da quel momento fino al termine del periodo di malattia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.L. 663/79 convertito in L. 33/80

Si informa che lo Studio ha stipulato la convenzione con l'INPS e pertanto, previa sottoscrizione di apposita delega da parte del datore di lavoro al professionista, può ricevere copia dei certificati dei lavoratori dipendenti, entro 24 ore dalla emissione.

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: paghe@studio-associato.info

Predisposto da: dott.ssa Michela Braggio il 26/01/2017

IL PRESENTE DOCUMENTO HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE